Allegato B alla delibera n. 247/26/CONS

PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
 a) "*Autorità*": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 b) "*Ministero*": il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 c) "*Testo unico*": il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";
 d) "*canale*": l'insieme di programmi predisposti da un fornitore di servizi di media audiovisivi, unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico;
 e) "*canale mosaico*": canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali trasmessi sulla piattaforma digitale terrestre;
 f) "*canale nazionale generalista - ex analogico*": canale storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e *simulcast* analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 6 del *Testo unico*, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;
 g) "*emittente locale*": fornitore di servizi di media audiovisivi lineari titolare di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale;

h) "*canali nativi digitali a diffusione nazionale*": canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica;

i) "*genere di programmazione generalista - nativo digitale*": programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;

j) "*genere di programmazione tematico*"*:* programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/*target* di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;

k) "*genere di programmazione tematico bambini e ragazzi*": genere di programmazione tematico, dedicato a bambini e ragazzi delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

l) "*genere di programmazione tematico informazione*"*:* genere di programmazione tematico dedicato all'informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, *talk show* anche su temi sociali e di costume;

m) "*genere di programmazione tematico cultura*"*:* genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume;

n) "*genere di programmazione tematico sport*": genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;

o) "*genere di programmazione tematico musica*": genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica e ai giovani artisti;

p) "*genere di programmazione tematico televendite*": genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

q) "*servizio di media audiovisivo e/o radiofonico*": un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;

r) "*radiovisione*": la diffusione, in *simulcast*, di contenuti radiofonici integrati da una componente video, da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati, in ambito locale, ai sensi del *Regolamento DTT*;

s) "*arco di numerazione*": blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri; il I arco di numerazioni comprende i numeri 1 - 99, il II arco i numeri 101 - 199, e così via. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico;

t) "*Regolamento DTT*": il Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi e per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale;

u) "*Regolamento altri mezzi*": il Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica, in luoghi aperti al pubblico e a richiesta;

v) "*servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*": servizi interattivi finalizzati al trasporto e alla presentazione di applicazioni avanzate e interattive, quali quelli basati sullo standard ETSI TS 102 796 "*Hybrid Broadcast Broadband TV*", e servizi avanzati basati sullo standard "*Digital Video Broadcasting – Internet*", eseguibili su apparecchi di ricezione televisiva digitale ibridi, cioè dotati sia di ricevitore conforme allo standard DVB-T/T2 sia di connessione internet a banda larga.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni del *Testo unico.*

Articolo 2

Organizzazione del Piano e destinazione degli archi di numerazione

1. L'organizzazione del *Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*, in chiaro e a pagamento, è basata su una numerazione aperta che inizia con una cifra.

2. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, gli archi di numerazione del Piano sono destinati secondo il seguente schema:

- I arco: ai canali nazionali e locali;
- II arco: ai canali nazionali e locali;
- III arco: ai canali nazionali e locali;
- IV arco: ai canali locali;
- V arco: ai canali a pagamento;
- VI arco: ai canali nazionali nuovi formati;
- VII arco: ai canali locali ed eventuali nuovi formati;
- VIII arco: ai canali radiofonici nazionali e locali;
- IX arco: ai canali nazionali e locali;
- X arco: ai canali nazionali e locali o altri servizi e canali test.

3. Nell'ambito di tali archi i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sono riservati ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico.

4. L'utilizzo della numerazione per l'accesso a *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* avviene nel rispetto delle disposizioni del *Regolamento DTT* concernenti l'azione espressa dell'utente e la predisposizione del cartello informativo relativo al passaggio dalla piattaforma televisiva digitale terrestre all'ambiente IP.

Articolo 3

Primo arco di numerazione

1. Nel I arco di numerazione sono previsti gli spazi nella numerazione destinati:
 a) ai canali generalisti nazionali ex analogici, come in precedenza definiti;
 b) ai canali nativi digitali a diffusione nazionale, come in precedenza definiti, organizzati in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: *generalista - nativo digitale*, *bambini e ragazzi*, *informazione*, *cultura*, *sport*, *musica*, *televendite*;
 c) a valorizzare la programmazione di qualità delle emittenti locali e quella legata al territorio ivi compresa una riserva di numerazione per i consorzi e le intese di cui all'articolo 26, comma 2, del *Testo unico*.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera *c)*, del *Testo unico*, in tale arco non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, *hot-line*, *chat-line*, *one-to-one* e similari, nonché canali con trasmissione prevalente di giochi d'azzardo.

3. Ai canali generalisti nazionali ex analogici sono destinati i numeri da 1 a 9 e il numero 20 e la relativa attribuzione è effettuata, a richiesta del fornitore di servizi di media audiovisivi, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

4. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70 suddivisi nei seguenti generi di programmazione: *generalista nazionale - nativo digitale*, *bambini e ragazzi*, *informazione*, *cultura*, *sport*, *musica*, *televendite*. L'individuazione dei sottoblocchi, per ogni singolo genere, nei numeri da 21 a 70, è effettuata dal Ministero, confermando, ove compatibile con il presente provvedimento, il dimensionamento esistente.

5. L'attribuzione delle numerazioni di cui al comma 4 è effettuata, a richiesta del fornitore di servizi di media audiovisivi, sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi e secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13. Qualora il numero di richieste pervenute risulti superiore alla disponibilità di numeri in relazione ai generi di programmazione, le numerazioni relative al genere televendite sono collocate nel II arco di numerazione.

6. Alle emittenti locali sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99. L'attribuzione delle numerazioni è effettuata secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

7. Ai consorzi e alle intese di emittenti locali, di cui all'articolo 26, comma 2, del *Testo unico*, che diffondono la medesima programmazione per una durata di almeno otto ore, comunque non superiore a dodici ore, su più aree tecniche e che intendono richiedere l'assegnazione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono riservati i numeri da 71 a 74. L'attribuzione delle numerazioni è effettuata secondo le modalità specificate nel successivo articolo 14.

D1. Si condivide, per i canali nativi digitali a diffusione nazionale, il mantenimento dell'articolazione in generi di programmazione e dei relativi sottoblocchi di numerazione già prevista dal Piano LCN con delibera n. 116/21/CONS?

Articolo 4

Secondo arco di numerazione

1. Il II arco di numerazione ha la medesima articolazione, in termini di tipologia di programmazione e dimensionamento degli spazi, delle numerazioni del I arco.
2. Sono destinati:
 - ai fornitori di servizi di media in ambito nazionale i numeri da 101 a 109 e da 120 a 170;
 - ai fornitori di servizi di media in ambito locale i numeri da 110 a 119 e da 171 a 199.
3. Analogamente a quanto previsto nel I arco di numerazione, l'attribuzione dei numeri per i servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro è effettuata dal Ministero sulla base della suddivisione dei generi di programmazione nei sottoblocchi *generalista - nativo digitale*, *bambini e ragazzi*, *informazione*, *cultura*, *sport*, *musica*, *televendite*, fatta salva l'attribuzione delle numerazioni da 101 a 109 e 120 ai canali generalisti nazionali anche con programmazione in *simulcast* o differita.
4. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.
5. Nell'ambito delle numerazioni di tale arco destinate all'emittenza locale, le numerazioni da 171 a 174 sono riservate ai consorzi e alle intese di emittenti locali, di cui all'articolo 26, comma 2, del *Testo unico*, che diffondono la medesima programmazione per una durata di almeno otto ore, comunque non superiore a dodici ore, su più aree tecniche e che intendono richiedere l'assegnazione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti. L'attribuzione delle numerazioni è effettuata secondo le modalità specificate nel successivo articolo 14.

Articolo 5

Terzo arco di numerazione

1. Il III arco di numerazione ha una articolazione delle numerazioni, in termini di tipologia di programmazione e dimensionamento degli spazi, analoga a quella del I e II arco.
2. Sono destinati:
- ai fornitori di servizi di media in ambito nazionale i numeri da 201 a 209 e da 220 a 270;
- ai fornitori di servizi di media in ambito locale i numeri da 210 a 219 e da 271 a 299.
3. L'attribuzione dei numeri per i servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro è effettuata dal Ministero sulla base della suddivisione dei generi di programmazione nei sottoblocchi *generalista - nativo digitale*, *bambini e ragazzi*, *informazione*, *cultura*, *sport*, *musica*, *televendite*.
4. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 6
Quarto arco di numerazione

1. Le numerazioni del IV arco sono destinate alla programmazione dei fornitori di servizi di media operanti in ambito locale.
2. Nell'ambito di tale arco è prevista una specifica riserva di numerazioni da destinare alla radiovisione. A tal fine, il Ministero stabilisce, anche sulla base delle richieste presentate, il dimensionamento del relativo blocco di numerazioni dedicate a tale tipologia di programmazione, comunque compreso nell'intervallo di numeri da 351 a 399.
3. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 7
Quinto arco di numerazione

1. Le numerazioni del V arco sono destinate ai servizi di media audiovisivi a pagamento.
2. Le numerazioni di tali servizi sono attribuite, a richiesta del soggetto interessato, sulla base dell'offerta a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'attribuzione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi.
3. L'attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento non pregiudica la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.
4. Per le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono essere adottati sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8
Sesto arco di numerazione

1. Le numerazioni del VI arco sono destinate ai servizi di media audiovisivi con diffusione nazionale che impiegano formati di più recente introduzione (ad esempio HD, Ultra HD e successivi) rispetto alla definizione *standard* (SD), ferma restando la possibilità di diffondere i programmi in alta definizione o nei nuovi formati su tutte le numerazioni.
2. Ai servizi di media che costituiscono *simulcast* di quelli già diffusi in definizione *standard* (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella occupata nei precedenti archi di numerazione.
3. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 9

Settimo arco di numerazione

1. Le numerazioni del VII arco sono destinate ai fornitori di servizi di media in ambito locale. In tale arco possono essere diffusi servizi di media audiovisivi che impiegano formati di più recente introduzione (ad esempio HD, Ultra HD e successivi) rispetto alla definizione *standard* (SD), ferma restando la possibilità di diffondere i programmi in alta definizione o nei nuovi formati su tutte le numerazioni.
2. Ai servizi di media che costituiscono *simulcast* di quelli già diffusi in definizione standard (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella occupata nei precedenti archi di numerazione.
3. L'intervallo dei numeri da 650 a 699 è attribuito ai fornitori di servizi di media in ambito locale in possesso di autorizzazione ai sensi del *Regolamento DTT* che consentono, sulla numerazione LCN ad essi assegnata, la fruizione di palinsesti di soggetti terzi trasmessi tramite *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*. Resta fermo il possesso, da parte dei soggetti coinvolti, dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente e dai pertinenti regolamenti dell'Autorità in relazione alle attività concretamente svolte.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le numerazioni relative al VII arco sono, in ogni caso, attribuite prioritariamente ai fornitori di servizi di media locali che non hanno trovato collocazione nei primi quattro archi di numerazione, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

D2. Si condivide la riserva delle numerazioni da 650 a 699 ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che utilizzano *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* per consentire, tramite numerazione LCN, l'accesso a contenuti o servizi erogati via IP da soggetti terzi?

Articolo 10

Ottavo arco di numerazione

1. Le numerazioni dell'VIII arco sono destinate ai servizi di radiodiffusione sonora e sono attribuite dal Ministero su richiesta dei soggetti interessati.

Articolo 11

Nono arco di numerazione

1. Le numerazioni del IX arco sono destinate, indistintamente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali che non abbiano trovato collocazione nei precedenti archi di numerazione.
2. Nell'ambito di tale arco i numeri da 801 a 823 sono destinati alla programmazione contenente l'informazione regionale del Servizio pubblico.
3. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono progressivamente, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 12

Decimo arco di numerazione

1. Le numerazioni del X arco sono destinate, indistintamente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali che non abbiano trovato collocazione nei precedenti archi di numerazione nonché ai cd. "canali test".
2. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono progressivamente, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.
3. L'intervallo dei numeri da 950 a 999 è attribuito prioritariamente ai fornitori di servizi di media in ambito nazionale in possesso di autorizzazione ai sensi del *Regolamento DTT* che consentono, sulla numerazione LCN ad essi assegnata, la fruizione di palinsesti di soggetti terzi trasmessi tramite *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*. Resta fermo il possesso, da parte dei soggetti coinvolti, dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente e dai pertinenti regolamenti dell'Autorità in relazione alle attività concretamente svolte.

D3. Si condivide l'attribuzione prioritaria delle numerazioni da 950 a 999 ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale che utilizzano *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* per consentire, tramite numerazione LCN, l'accesso a contenuti o servizi erogati via IP da soggetti terzi?

Articolo 13

Modalità di attribuzione della numerazione

1. Ferme restando le numerazioni già attribuite ai sensi della delibera n. 116/21/CONS, l'attribuzione delle numerazioni disponibili del *Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento*, è effettuata, dal Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre. A tal fine, i soggetti interessati, contestualmente alla domanda per il conseguimento dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri ai sensi del *Regolamento DTT*, sono tenuti a presentare apposita domanda per l'assegnazione di una numerazione prevista dal presente *Piano*, esprimendo, eventualmente, una preferenza tra le numerazioni assegnabili e disponibili.
2. Il Ministero procede all'assegnazione della numerazione, tenendo conto, ove compatibile con le disposizioni del presente *Piano*, della preferenza espressa dal richiedente.
3. L'attribuzione dei numeri a soggetti già autorizzati alla fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale, anche stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, è effettuata dal Ministero con apposito provvedimento di assegnazione della numerazione, rilasciato su domanda del soggetto interessato.
4. Con riferimento ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, il Ministero procede all'attribuzione delle numerazioni disponibili ai soggetti richiedenti, nel rispetto della suddivisione dei generi di programmazione prevista dal presente *Piano* e pubblica con cadenza periodica l'elenco aggiornato delle numerazioni attribuite.

5. Qualora due o più fornitori di servizi di media digitali terrestri a diffusione nazionale abbiano formulato richiesta per la stessa numerazione, la stessa è assegnata al fornitore di servizi di media che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero; in caso di parità di data di presentazione della domanda la numerazione è assegnata al soggetto che per primo ha conseguito l'autorizzazione a fornitore di servizi di media; in caso di parità di data di conseguimento dell'autorizzazione, è disposto un sorteggio pubblico ai fini dell'assegnazione del relativo numero.
6. Qualora le domande presentate risultino superiori alla disponibilità di numeri in relazione ai singoli generi di programmazione del I arco di numerazione, il Ministero attribuisce progressivamente le numerazioni dei successivi archi destinati ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, sempre secondo la sequenza dei generi, a partire da quello *generalista - nativo digitale*.
7. Le numerazioni disponibili destinate all'emittenza locale sono attribuite dal Ministero, su domanda del soggetto interessato, progressivamente a partire dal primo arco di numerazione, nel rispetto della destinazione degli archi e delle riserve previste dal presente *Piano*. Qualora due o più fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale abbiano formulato richiesta per la medesima numerazione nella stessa area tecnica, la numerazione è assegnata al fornitore che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero; in caso di parità di data di presentazione della domanda, la numerazione è assegnata al soggetto che per primo ha conseguito l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi di cui al *Regolamento DTT*; in caso di parità anche della data di conseguimento dell'autorizzazione, è disposto un sorteggio pubblico ai fini dell'assegnazione del relativo numero.
8. Ferme restando le riserve di numerazione disposte a favore dei consorzi e delle intese di cui all'articolo 26, comma 2, del *Testo unico* nonché a favore della radiovisione, in ciascun blocco di numerazione destinato ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, per ogni decade a partire dal numero 71 è prevista una riserva del 20 per cento delle numerazioni in favore delle emittenti a carattere comunitario.
9. La riserva di cui al comma 8 è da intendersi come non esclusiva. Qualora, nelle singole aree tecniche, non siano presenti emittenti a carattere comunitario, le numerazioni ad esse riservate sono rese disponibili per l'assegnazione agli altri fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità previste dal presente articolo.
10. Le numerazioni riservate alla radiovisione, nel IV arco di numerazione, sono assegnate a richiesta. A tal fine i soggetti interessati presentano un'apposita domanda, esprimendo, eventualmente, una preferenza tra le numerazioni individuate dal Ministero per tale genere di programmazione. Il Ministero attribuisce la numerazione con apposito provvedimento, tenendo conto, ove compatibile con le disposizioni del presente *Piano*, della preferenza espressa dal richiedente. Qualora due o più fornitori di servizi di media abbiano formulato richiesta per la medesima numerazione, la stessa è assegnata al fornitore che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero; in caso di parità di data di presentazione della domanda la numerazione è assegnata al soggetto che per primo ha conseguito l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi di cui al *Regolamento DTT*.

11. All'esito delle procedure di attribuzione delle numerazioni destinate ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, il Ministero individua le numerazioni assegnate ai fornitori che intendono essere trasportati su una rete di 2° livello, ove presenti, di una determinata area tecnica. Tali numerazioni potranno essere assegnate a ulteriori fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che intendono essere trasportati su una diversa rete di 2° livello, presente nella stessa area tecnica.
12. Le numerazioni nel VI e VII arco, destinate ai servizi di media audiovisivi, nazionali e locali, che impiegano formati di più recente introduzione rispetto alla definizione *standard* sono assegnate dal Ministero con apposito provvedimento, rilasciato su domanda del soggetto interessato.
13. L'attribuzione delle numerazioni è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge, include anche l'attribuzione della numerazione corrispondente. Qualora dovesse intervenire una rilevante modifica nella linea editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.

D4. Si condividono le modalità previste per l'attribuzione delle numerazioni disponibili ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e, in particolare, i criteri applicabili in caso di più richieste per la medesima numerazione, basati sull'ordine di presentazione delle domande, sull'anzianità dell'autorizzazione e, in caso di ulteriore parità, sul sorteggio pubblico?
D5. Si condividono le modalità previste per l'attribuzione delle numerazioni disponibili ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, l'assegnazione progressiva su domanda, nel rispetto della destinazione degli archi e delle riserve previste dal Piano, nonché i criteri applicabili in caso di più richieste per la medesima numerazione nella stessa area tecnica?
D6. Si ritiene opportuno precisare espressamente che, concluse le procedure di prima applicazione, le graduatorie predisposte dal Ministero cessano di produrre effetti e le numerazioni che si rendono disponibili sono attribuite secondo le modalità previste dal presente articolo?
D7. Si ritengono adeguate le misure di trasparenza e pubblicità previste per l'attribuzione delle numerazioni?

Articolo 14
Modalità di attribuzione della numerazione ai consorzi o intese di emittenti locali

1. Le numerazioni riservate ai consorzi e alle intese di emittenti locali, di cui all'articolo 26, comma 2, del *Testo unico* che diffondono la medesima programmazione per una durata di almeno otto ore, comunque non superiore a dodici ore, su più aree tecniche sono attribuite dal Ministero, su domanda, ai singoli fornitori di servizi di media aderenti al consorzio o all'intesa, al fine di consentire l'utilizzo di un'identica numerazione nei bacini serviti. Qualora le numerazioni disponibili risultino inferiori alle richieste ammissibili, si procede mediante sorteggio pubblico.

2. In caso di procedura giudiziale o di scioglimento dei consorzi o di venuta meno dell'intesa, il Ministero procede alla immediata revoca dell'assegnazione della numerazione riservata e assegna ai singoli fornitori di servizi di media, che componevano il consorzio o l'intesa, il primo numero disponibile del *Piano* di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre tra quelli dedicati al comparto locale. Nel caso in cui i consorzi o le intese varino in diminuzione nel numero dei componenti originari, a causa dell'uscita di uno o più fornitori di servizi di media, i componenti rimanenti ne danno immediata comunicazione al Ministero e nel termine di 60 giorni possono procedere ad integrare la composizione del consorzio o dell'intesa con uno o più nuovi fornitori di servizi di media purché operanti nella medesima area tecnica dei fornitori non più aderenti al consorzio o all'intesa e in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della fornitura di servizi di media in ambito locale. Il Ministero, ricevuta la comunicazione, procede alla immediata revoca dell'assegnazione della numerazione al fornitore di servizi di media uscito dal consorzio o dall'intesa e assegna a quest'ultimo il primo numero disponibile del *Piano* di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre tra quelli dedicati al comparto locale. Entro il predetto termine di 60 giorni, i componenti rimanenti del consorzio o dell'intesa comunicano al Ministero il nominativo del nuovo fornitore di servizi di media destinato a reintegrare il consorzio o l'intesa. Il Ministero, ricevuta la comunicazione dell'integrazione, conferma con apposito provvedimento l'assegnazione della numerazione riservata ai singoli fornitori di servizi di media aderenti al consorzio o all'intesa. Qualora, all'esito della verifica, non risultino più soddisfatti i requisiti previsti dal presente articolo, il Ministero procede alla revoca dell'assegnazione della numerazione riservata e assegna ai singoli fornitori di servizi di media, che componevano il consorzio o l'intesa, il primo numero disponibile del *Piano* di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre tra quelli dedicati al comparto locale.

D8. Si condividono le modalità previste per l'attribuzione delle numerazioni riservate ai consorzi e alle intese di emittenti locali e, qualora le numerazioni disponibili risultino inferiori alle richieste ammissibili, il ricorso al sorteggio pubblico?
D9. Si condividono le disposizioni previste in caso di scioglimento del consorzio, di venir meno dell'intesa o di riduzione del numero dei componenti, con particolare riferimento all'assegnazione di una nuova numerazione ai soggetti interessati e al termine di sessanta giorni previsto per l'eventuale reintegrazione della composizione?

Articolo 15
Condizioni di utilizzo delle numerazioni

1. I soggetti assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso delle stesse. Tali soggetti garantiscono che i servizi offerti siano conformi alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.
2. I fornitori di servizi di media assegnatari delle numerazioni comunicano al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Nei contratti stipulati tra fornitore di

servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e gli operatori di rete è inserita l'esplicita previsione della cessazione immediata dell'offerta di trasporto del servizio, qualora venga sospesa o revocata l'autorizzazione a trasmettere e l'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero.

3. È fatto divieto ai fornitori di servizi di media assegnatari dei numeri di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto espressamente definito nel *Piano* di numerazione recato dal presente provvedimento. Il mancato rispetto delle disposizioni relative al presente *Piano* di numerazione o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato, stabilite dal Ministero ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del *Testo unico*, comporta la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata dal Ministero qualora il fornitore di servizi di media interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del relativo procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

4. È consentito, sulla base di accordi tra fornitori di servizi di media in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali nazionali generalisti - ex analogici come in precedenza definiti, previa comunicazione al Ministero. Analogamente, sempre sulla base di accordi e previa comunicazione al Ministero, è consentito lo scambio della numerazione tra emittenti locali a condizione di soddisfare i requisiti posti per l'attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi.

Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera sul sito web dell'Autorità e sostituisce integralmente il Piano adottato con la delibera n. 116/21/CONS.
2. Restano ferme, fino alla scadenza dei relativi titoli autorizzatori, le numerazioni già attribuite ai sensi della delibera n. 116/21/CONS alla data di entrata in vigore del presente *Piano*.
3. I soggetti muniti di autorizzazione in ambito nazionale o locale ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 353/11/CONS che consentono, tramite numerazione LCN ad essi assegnata ai sensi della delibera n. 116/21/CONS, la fruizione di palinsesti di soggetti terzi trasmessi tramite *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*, richiedono al Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente *Piano*, l'assegnazione della numerazione dedicata a tali offerte. In caso di mancata presentazione della richiesta entro il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del presente *Piano*.
4. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera e), del *Testo unico*, l'Autorità si riserva di revisionare il presente *Piano* in base allo sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.

D10. Si condividono la verifica di compatibilità con il nuovo Piano delle numerazioni già attribuite e, ove necessario, l'assegnazione di una numerazione conforme alla destinazione degli archi e alle riserve previste?

D11. Si condivide il termine di sei mesi previsto per la richiesta della numerazione dedicata da parte dei fornitori già autorizzati che utilizzano *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* per consentire, tramite numerazione LCN, l'accesso a contenuti o servizi erogati via IP da soggetti terzi?